

TASSAZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI. NOVITA' NORMATIVE IN TEMA DI DETERMINAZIONE VALORE QUOTA FINE ANNO 2014.

È stata pubblicata sul sito Covip la **Circolare 158 del 9 gennaio 2015** per chiarire alcuni aspetti legati alle novità in materia fiscale introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (la cd. Legge di stabilità 2015).

Nella circolare vengono analizzate le principali novità (nell'ambito della previdenza complementare) introdotte dalla Legge di stabilità, ossia:

- l'incremento dall'11% al 20% dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta;
- gli aspetti relativi alla determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. 66/2014 la concorrenza alla formazione della base imponibile in relazione al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e la nuova aliquota del 20%;
- le agevolazioni per i casi in cui il fondo effettui degli investimenti finanziari di medio e lungo termine individuate dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Tali norme trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso nel 2014, ma l'incremento dell'aliquota e la determinazione della base imponibile hanno impatto anche nel periodo di imposta 2014.

Alla luce di ciò la circolare precisa che per il 2014 è prevista una rettifica della base imponibile *"(...) viene poi ridotta di un ammontare pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nell'anno per i pagamenti dei riscatti e il valore delle relative posizioni individuali al 31 dicembre 2013, maggiorata dei contributi versati nel 2014(...)"*. Sulla base imponibile così determinata verrà applicata la nuova aliquota del 20%.

In merito alla determinazione del valore quota di fine anno l'applicazione delle nuove disposizioni richiederebbe delle modifiche importanti alle procedure di calcolo già utilizzate dagli operatori, inoltre, l'adozione di differenti procedure potrebbe dar luogo a valori

significativamente diversi all'interno di forme pensionistiche che valorizzano il portafoglio con modalità analoghe con una alterazione della confrontabilità dei dati annuali.

Proprio per le problematiche esposte la COVIP ritiene che “(...) *per le forme pensionistiche che adottano la valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte, la quota di fine anno tenga conto della disciplina fiscale precedente. Le nuove disposizioni andranno invece senz'altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l'incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell'anno. (...)*”.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao